

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO FERNANDO

Nella seduta del 20/01/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Parte ricorrente ha rappresentato che, in data 12.11.2015, all'esito di una verifica i SIC, riscontrava una segnalazione per "*ritiro carta per morosità*" inoltrata dall'intermediario resistente.

Per questo motivo, nella medesima giornata, il ricorrente contattava telefonicamente la resistente per avere spiegazioni, che replicava che la segnalazione era dovuta a "*un errore tecnico*" e che la medesima sarebbe stata immediatamente cancellata.

In data 20.11.2015, il ricorrente provvedeva ad inviare un'e-mail alla resistente per rassicurarsi circa l'effettiva cancellazione della segnalazione a suo carico.

Pochi giorni dopo l'intermediario riscontrava confermando l'avvenuta cancellazione, allegando una visura della banca dati aggiornata al 25.11.2015 da cui risultava l'assenza di insoluti.

In data 05.04.2016, inoltrava reclamo all'intermediario, lamentando innanzitutto il difetto di ogni presupposto oggettivo della segnalazione, avendo provveduto al saldo della carta in data 16.01.2015. In secondo luogo, veniva contestata la violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico, attesa la mancanza di preavviso di segnalazione da parte dell'intermediario. Inoltre, parte ricorrente rappresentava la mancata concessione di due

finanziamenti da parte di altri intermediari, da imputarsi causalmente proprio alla segnalazione nei SIC.

In considerazione di ciò, il ricorrente chiedeva – come ribadito in sede di ricorso innanzi a questo Arbitro – il risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in euro 5.000,00 e dei danni non patrimoniali per ulteriori euro 5.000,00 patiti a seguito dell’erronea segnalazione presso il SIC. Inoltre, veniva domandata la refusione delle spese di assistenza professionale, pari ad euro 250,00.

Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario ammetteva di aver effettuato una contribuzione errata nei SIC relativa al rapporto di carta di credito intrattenuto con il ricorrente. Tuttavia, si difendeva rilevando come la stessa fosse stata prontamente corretta, riportando il nominativo ad uno stato privo di insolvenza, non appena ricevuta richiesta da parte del ricorrente.

Pertanto, contestava la richiesta risarcitoria, rilevando come la stessa fosse anche sfornita di supporto probatorio. In particolare, l’intermediario rilevava come le lettere di diniego del finanziamento –allegate al ricorso e prodotte al fine di supportare la domanda risarcitoria formulata – fossero indirizzate ad altro soggetto rispetto al ricorrente, ritenuto originario “cointestatario” del ricorso.

## DIRITTO

Preliminarmente, questo Collegio ritiene di dover osservare che non sia necessario indagare la legittimità della segnalazione effettuata a carico di parte ricorrente, in quanto per circostanza non contestata – e, anzi, per ammissione dello stesso intermediario resistente – questa è stata determinata da un mero errore, dunque, in mancanza dei presupposti richiesti per procedervi.

Tanto premesso, dunque, considerata assodata la natura illegittima della segnalazione oggetto di contestazione, il Collegio può procedere a valutare la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente.

Innanzitutto, non pare disputabile che una illegittima segnalazione presso il SIC possa astrattamente arrecare un pregiudizio – patrimoniale e non patrimoniale – al segnalato. Pur tuttavia, per costante orientamento di questo Arbitro, deve anche ritenersi che “il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, restando estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione” (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183).

In merito alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, questo Collegio osserva che tale danno deve essere ravvisato nel discredito che deriva dalla segnalazione e nella conseguente lesione dell’immagine sociale di colui che, illegittimamente, viene inserito tra gli insolventi. Il Collegio, ritiene di aderire a quanto messo in luce dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “è contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità [...], negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell’immagine sociale e professionale, la quale di per sé costituisce danno reale che deve essere risarcito” (Cass. civ., 24 maggio 2010, n. 12626). Ed infatti, come in precedenti occasioni rilevato da questo Arbitro, “il danno di natura non patrimoniale, derivante dalla lesione all’immagine e alla reputazione del ricorrente, [...] può essere provato anche per presunzioni” (Collegio Milano, decisione n. 6207 del 7 luglio 2016).

Per questo motivo, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata in sede di ricorso. Tuttavia, in considerazione del danno sofferto, risulta particolarmente difficile quantificare in maniera precisa lo stesso e, pertanto, questo Collegio ritiene di dover ricorrere in questa occasione ad una liquidazione

equitativa del danno patrimoniale. Sulla base delle circostanze del caso concreto, si reputa equo riconoscere in favore del ricorrente la somma di euro 2.500,00 al fine di ristorare il pregiudizio patito.

Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale che si assume subito, non risultando assolto l'onere probatorio in capo al ricorrente, trattandosi di pregiudizio che necessita di essere adeguatamente allegato e provato. Nello specifico, le comunicazioni di diniego di richieste di finanziamento allegata al ricorso non possono considerarsi idonee a tale scopo, ritenendo che necessario che il diniego sia stato determinato esclusivamente dalla sussistenza di segnalazioni negative, non potendosi ritenere lo stesso come conseguenza "normale" della sola segnalazione (Collegio Napoli, decisione n. 9058 del 13.10.2016).

Infine, deve essere anche respinta la richiesta di refusione delle spese legali, non sussistendo agli atti prova dell'effettivo esborso delle somme richieste.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di Euro 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale liquidato in via equitativa.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA